



**COMUNE DI BUCCINASCO**  
Città Metropolitana di Milano

---

# **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA**

Delibera del Consiglio comunale n. 49 del 30/11/2020

## **INDICE**

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- ART. 1 - OGGETTO**
- ART. 2 - COMPETENZE**
- ART. 3 - RESPONSABILITA'**
- ART. 4 - SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO**
- ART. 5 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO**
- ART. 6 - DEPOSITO IN CAMERA MORTUARIA**

### **TITOLO II – DISCIPLINA DEGLI ACCESSI AL CIMITERO E TIPOLOGIE DI SEPOLTURE**

- ART. 7 - AMMISSIONE NEL CIMITERO**
- ART. 8 - TIPOLOGIE DI SEPOLTURA**
- ART. 9 - INUMAZIONE**
- ART. 10 - TUMULAZIONE**
- ART. 11 - TUMULAZIONE IN LOCULI**
- ART. 12 - TUMULAZIONE IN CELLETTE OSSARIO E CINERARI**
- ART. 13 - TUMULAZIONE IN CAPPELLE GENTILIZIE**
- ART. 14 - DISPERSIONE DI CENERI NEL GIARDINO DELLA RIMEMBRANZE O NEL GIARDINO DEL RICORDO**

### **TITOLO III- CONCESSIONI CIMITERIALI**

- ART. 15 - CONCESSIONI**
- ART. 16 - CONCESSIONE ANTE MORTEM**
- ART. 17 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLA SEPOLTURA**
- ART. 18 - DURATA DELLE CONCESSIONI**
- ART. 19 - SCADENZA DELLA CONCESSIONE**
- ART. 20 - CAPPELLE GENTILIZIE - CONCESSIONARIO – FAMIGLIA DEL CONCESSIONARIO**
- ART. 21 - ONERI DELLE CONCESSIONI E DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI**
- ART. 22 - DIRITTI DELLA CONCESSIONE**
- ART. 23 - RINUNCIA ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE**
- ART. 24 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE CIMITERIALE**

### **TITOLO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

- ART. 25 - ESUMAZIONI**
- ART. 26 - ESUMAZIONI ORDINARIE**
- ART. 27 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE**
- ART. 28 - ESTUMULAZIONI**
- ART. 29 - ESTUMULAZIONI ORDINARIE**
- ART. 30 - ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE**
- ART. 31 - PUBBLICITA'**
- ART. 32 - OGGETTI DA RECUPERARE**

## **TITOLO V --- CREMAZIONE e DISPERSIONE DELLE CENERI**

ART. 33 - CREMAZIONE

ART. 34 - AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

## **TITOLO VI --- REGOLE GENERALI E COMPORTAMENTALI NEL CIMITERO**

ART. 35 - ORARIO DI APERTURA

ART. 36 - DISCIPLINA DELL'INGRESSO

ART. 37 - NORME DI COMPORTAMENTO

ART. 38 - ACCOMPAGNAMENTO DEI DEFUNTI

ART. 39 - ORNAMENTO CON FIORI E PIANTE

ART. 40 - RECUPERO MATERIALI

ART. 41 - SMALTIMENTO RIFIUTI

ART. 42 - CUSTODIA DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI

ART. 43 - ILLUMINAZIONE VOTIVA

## **TITOLO VII – NORME TECNICHE E DISCIPLINA DEI LAVORI NEI CIMITERI**

ART. 44 - NORME RIGUARDANTI LE SEPOLTURE A INUMAZIONE

ART. 45 - NORME RIGUARDANTI LE SEPOLTURE A TUMULAZIONE

ART. 46 - OPERATORI ABILITATI A LAVORARE NEL CIMITERO

ART. 47 - VIGILANZA

## **TITOLO VIII – NORME FINALI**

ART. 48 - RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

ART. 49 - ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1 OGGETTO**

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale, in ambito comunale, relativa alle attività e servizi cimiteriali, funebri e connessi.
2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa statale e regionale in materia, indipendentemente dai rinvii e richiami espressi, contenuti negli articoli che seguono.

### **ART. 2 COMPETENZE**

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale con riferimento ai provvedimenti di cui agli artt. 50, comma 7, e 54 comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni, fermi restando i compiti e le funzioni attribuiti in via esclusiva ai dirigenti responsabili del servizio di cui all'art. 107, comma 3 e seguenti, dello stesso d.lgs.
2. L'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri spettano al Comune che si avvale dell'Agenzia di Tutela della salute territorialmente competente per gli aspetti igienico sanitari e della Polizia locale, per quelli legati alla sicurezza dei luoghi e degli utenti.

### **ART. 3 RESPONSABILITA'**

1. Il Comune, ovvero chi opera per esso, cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al servizio o per danni causati dall'uso di mezzi e strumenti, di sua proprietà a disposizione di terzi affidatari o del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

### **ART. 4 SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO**

1. I servizi afferenti l'attività funebre e cimiteriale sono generalmente a titolo oneroso secondo la legislazione nazionale regionale vigente.
2. Sono gratuiti i servizi classificati gratuiti dalla legge. Tra i servizi a carico del bilancio comunale sono compresi:
  - la deposizione delle ossa in ossario comune;
  - la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
  - per le salme di persone indigenti od appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari: la fornitura del feretro, l'inumazione e l'esumazione ordinaria, comprendenti tutte le operazioni anche di identificazione, cura e manutenzione richieste per la sepoltura a sistema di inumazione, sino al collocamento delle ossa in

ossario comune. Gratuite saranno altresì le operazioni da eseguirsi in occasione di esumazione ordinaria.

3. La situazione di indigenza o di bisogno è definita con i criteri e le modalità di cui alla legge 8 novembre 2000 n. 328, e valutabile con gli strumenti cui essa rinvia.

#### **ART. 5**

##### **ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO**

Sono tenuti a disposizione del pubblico, all'interno del cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura del Cimitero;
- b) copia del presente Regolamento;
- c) l'elenco delle aree soggette ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle sepolture in scadenza nel corso dell'anno;
- e) l'elenco delle sepolture per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico;
- g) gli altri atti previsti dalle norme;

#### **ART.6**

##### **DEPOSITO IN CAMERA MORTUARIA**

1. La camera mortuaria del cimitero è utilizzata per la deposizione temporanea di cadaveri, resti ossei e ceneri in attesa di essere inumati o tumulati. Il deposito è a titolo oneroso e la relativa tariffa è determinata con deliberazione della Giunta comunale.

2. In caso di soggetti deceduti sul territorio del Comune di Buccinasco, in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali l'ASL territorialmente competente ha certificato l'antigienicità, per lo svolgimento del periodo di osservazione o l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'Autorità Giudiziaria le salme possono essere trasportate, nella camera mortuaria sita nel locale cimitero. In questo caso il trasporto e la permanenza della salma sono gratuiti.

3. La gratuità della conservazione presso la camera mortuaria delle persone decedute nel territorio comunale è limitata al periodo di osservazione ovvero al tempo necessario per ottenere il nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria per il seppellimento o per la cremazione, nel caso di relativa richiesta da parte dei familiari.

4. Non sarà richiesto da parte del Comune alcun corrispettivo per la permanenza della salma presso il civico obitorio nei primi tre giorni decorrenti dal rilascio del predetto nulla-osta.

## **TITOLO II – DISCIPLINA DEGLI ACCESSI AL CIMITERO E TIPOLOGIE DI SEPOLTURE**

#### **ART. 7**

##### **AMMISSIONE NEL CIMITERO**

1. Nel cimitero del Comune di Buccinasco sono accolti e seppelliti, quando non sia disposta altra destinazione, i defunti residenti o deceduti nel territorio comunale. Si considerano residenti anche i defunti che all'atto del decesso risultano ospiti di case di cura e/o residenze per anziani poste al di fuori del territorio comunale, purché abbiano avuto l'ultima residenza nel Comune di Buccinasco.

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte sono parimenti accolti:

- i defunti destinati alla sepoltura in cappelle gentilizie;
- i defunti aventi diritto di sepoltura acquisito sulla base di regolare atto stipulato in data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento;
- i defunti nati a Buccinasco;
- i defunti che hanno il coniuge, l'unito civilmente o il convivente ex art. 1, comma 36 e comma 50 della legge 76/2016 già sepolto nel cimitero comunale.
- i parenti di primo grado (genitori e figli) di cittadini (viventi) residenti a Buccinasco esclusivamente in cellette ossario o cinerari
- i nati morti ed i prodotti del concepimento il cui parto o aborto sia avvenuto a Buccinasco o i cui genitori siano residenti nel Comune di Buccinasco.
- I parenti di primo grado (genitori e figli) di defunti già tumulati nel cimitero comunale esclusivamente nell'ipotesi di cui all'art. 11 commi 3 e 4

## **ART. 8 TIPOLOGIE DI SEPOLTURA**

Il cimitero di Buccinasco consente le seguenti tipologie di sepoltura:

- inumazione in campo comune;
- inumazione in campo speciale;
- inumazione in campo bambini;
- inumazione in campo indecomposti;
- tumulazione in loculo;
- tumulazione di resti mortali o ceneri in cellette ossario;
- tumulazione di ceneri in cinerario;
- tumulazioni di salme, ceneri, resti mortali in cappelle gentilizie;
- dispersione delle ceneri nel Giardino delle rimembranze o nel Giardino del ricordo;
- conferimento di resti mortali o ceneri nell'ossario comune.

## **ART. 9 INUMAZIONE**

1. Le sepolture per inumazione possono avvenire:

- nel campo comune: inumazione di defunti di età superiore ai 10 anni, per un periodo non inferiore ai 10 anni;
- nel campo speciale: inumazione di defunti di età superiore ai 10 anni, per un periodo non inferiore ai 20 anni;
- nel campo bambini per defunti di età pari o inferiore ai 10 anni, per un periodo non inferiore ai 10 anni;
- nel campo indecomposti: inumazione di esiti di fenomeni cadaverici derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione ordinarie per un periodo minimo di 5 anni.

2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse per adulti e per minori di dieci anni di età, la loro profondità, la distanza delle fosse l'una dall'altra e l'ordine di impiego, sono stabiliti dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria n. 285/90 così come modificato ed integrato dal vigente R.R. n. 6/2004.

3. In ogni caso si precisa che hanno diritto all'inumazione:

- a) i defunti deceduti nel territorio del Comune di Buccinasco;
- b) i defunti, ovunque deceduti, aventi al momento del decesso, la residenza nel Comune di Buccinasco;
- c) i defunti nati a Buccinasco;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento il cui parto o aborto sia avvenuto a Buccinasco o i cui genitori siano residenti nel Comune di Buccinasco.

4. L'inumazione nel campo speciale è soggetta a concessione secondo le modalità previste dal presente regolamento comunale.

#### **ART. 10 TUMULAZIONE**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie in opere murarie costruite nel cimitero comunale, per conservarvi per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

2. Le sepolture a tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dal presente regolamento comunale;

#### **ART. 11 TUMULAZIONE IN LOCULI**

1. I loculi possono contenere esclusivamente la salma a cui sono destinati che deve essere racchiusa in una cassa ai sensi della normativa vigente. Il diritto di sepoltura è riservato alla sola persona per la quale è stata stipulata la concessione, non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.

2. I loculi nel cimitero di Buccinasco, sono destinati alla tumulazione delle salme di:

- a) i defunti deceduti nel territorio del Comune di Buccinasco;
- b) i defunti, ovunque deceduti, aventi al momento del decesso, la residenza nel Comune di Buccinasco;
- c) i defunti nati a Buccinasco;

3. Nel caso in cui in un loculo, già occupato dalla salma a cui è destinato, vi sia spazio per la collocazione di urne di ceneri o cassette di resti ossei, è possibile la tumulazione, insieme al feretro

già presente, dei resti o delle ceneri di suoi parenti di primo grado (genitori o figli) anche non residenti, del coniuge o dell'unito civilmente ancorché non residente.

4. La tumulazione delle ceneri o dei resti un non residente in un loculo avvenuta a norma del comma precedente, non comporta l'acquisto del diritto di ricongiungimento da parte del coniuge. Le ceneri del coniuge non residente avranno titolo ad accedere al cimitero comunale esclusivamente nell'ipotesi di collocazione all'interno dello stesso loculo, ove possibile.

5. La verifica dell'esistenza di spazio per la collocazione di resti ossei o ceneri in loculo, su richiesta dei familiari, è effettuata dal personale del cimitero ed è generalmente a titolo oneroso.

## **ART. 12 TUMULAZIONE IN CELLETTE OSSARIO E CINERARI**

1. All'interno della celletta ossario è consentita la tumulazione della cassetta contenente i resti mortali del defunto a cui è destinata la sepoltura ovvero dell'urna contenente le sue ceneri.

2. All'interno del cinerario o dell'ossario, già occupato dalle ceneri del defunto a cui è destinato, è consentita la tumulazione di un'altra urna contenente le ceneri del coniuge, dell'unito civilmente, del convivente ex art. 1, comma 36 e comma 50 della legge 76/2016 ovvero di un parente di primo grado in linea retta dello stesso anche non residente.

3. La tumulazione di ceneri di non residenti avvenuta a norma del comma precedente non fa nascere il diritto alla tumulazione del coniuge non residente nel cimitero comunale.

## **ART. 13 TUMULAZIONE IN CAPPELLE GENTILIZIE**

Nelle cappelle gentilizie è possibile la tumulazione di chiunque previa autorizzazione scritta all'ingresso nella cappella da parte del concessionario o degli aventi titolo.

## **ART. 14 DISPERSIONE DI CENERI NEL GIARDINO DELLA RIMEMBRANZE O NEL GIARDINO DEL RICORDO**

1. All'interno del cimitero sono realizzati:

- Il Giardino delle rimembranze
- Il Giardino del ricordo

2. Hanno diritto alla dispersione delle proprie ceneri nel Giardino delle rimembranze

- a) i defunti deceduti nel territorio del Comune di Buccinasco;
- b) i defunti, ovunque deceduti, aventi al momento del decesso, la residenza nel Comune di Buccinasco;
- c) i defunti nati a Buccinasco;
- d) i nati morti il cui parto sia avvenuto a Buccinasco o i cui genitori siano residenti nel Comune di Buccinasco;

3. Hanno diritto alla dispersione delle proprie ceneri mediante inumazione di urna biodegradabile nel Giardino del ricordo i defunti, ovunque deceduti, aventi al momento del decesso, la residenza nel Comune di Buccinasco.

4. Le modalità tecniche di inumazione delle urne biodegradabili nel Giardino del ricordo sono stabilite con apposito provvedimento del Responsabile del Settore Lavori Pubblici.

### **TITOLO III- CONCESSIONI CIMITERIALI**

#### **ART.15 CONCESSIONI**

1. La concessione è l'atto scritto, attraverso il quale il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile, né cedibile. L'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, e per le cappelle di famiglia, il numero di posti salma;
- la durata;
- il concessionario;
- il destinatario;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

2. Spetta al funzionario del settore competente preposto, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

3. Possono essere concessi loculi per la tumulazione delle salme di:

- a) defunti deceduti nel territorio del Comune di Buccinasco;
- b) defunti, ovunque deceduti, aventi al momento del decesso, la residenza nel Comune di Buccinasco;
- c) defunti nati a Buccinasco;
- d) defunti che hanno il coniuge, l'unito civilmente o il convivente ex art. 1, comma 36 e comma 50 della legge 76/2016 già sepolto nel cimitero comunale purché destinatario di specifico atto di concessione;

4. Possono essere concesse cellette ossario e cinerari per la tumulazione dei resti mortali o delle ceneri di:

- a) defunti deceduti nel territorio del Comune di Buccinasco;
- b) defunti, ovunque deceduti, aventi al momento del decesso, la residenza nel Comune di Buccinasco;
- c) defunti nati a Buccinasco;
- d) defunti che hanno il coniuge, l'unito civilmente o il convivente ex art. 1, comma 36 e comma 50 della legge 76/2016 già sepolto nel cimitero comunale e destinatario di specifico atto di concessione;
- e) defunti parenti di primo grado (genitori e figli) di cittadini viventi residenti a Buccinasco;

5. La concessione può essere stipulata solo in presenza della salma, dei resti o delle ceneri da tumulare salvo nelle ipotesi di cui all'art. 16 del presente regolamento.

#### **ART. 16 CONCESSIONE ANTE MORTEM**

I loculi, le cellette ossario ed i cinerari possono essere assegnati in vita esclusivamente:

- a) al coniuge, all'unito civilmente o al convivente che abbia stipulato una convivenza di fatto ai sensi dell'art. 1, comma 36 e comma 50 della legge 76/2016 rimasto vedovo o al partner superstite. La concessione è ammessa in premorienza esclusivamente per il loculo o la celletta ossario attigue a quella del defunto.
- b) a coloro che hanno compiuto settantacinque anni di età e che non hanno parenti viventi in linea retta o collaterale entro il secondo grado;

## **ART. 17 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLA SEPOLTURA**

1. Il Cimitero è diviso in due parti:

- la parte vecchia nella quale sono collocati i lotti di loculi e cellette P, Q, R, S, T e U
- la parte nuova, nelle quale sono collocati i restanti lotti.

2. Nella parte nuova del Cimitero le sepolture vengono assegnate in ordine alfabetico di lotto, piano (prima piano terra poi primo piano) e da sinistra verso destra della fila prescelta. E' dunque ammessa la scelta di loculi e cellette solo in riferimento alla fila. Può essere concessa deroga solo per avvicinamento di coniugi, uniti civilmente, conviventi ex art 1 comma 36 e comma 50 della legge 76/2016 o parenti fino al secondo grado in linea retta o collaterale.

3. Nella parte vecchia del cimitero le sepolture vengono assegnate in funzione delle disponibilità di volta in volta esistenti.

## **ART. 18 DURATA DELLE CONCESSIONI**

1. I termini di validità delle concessioni sono così stabiliti:

- per il campo comune un periodo non inferiore a 10 anni dalla data di inumazione;
- per il campo speciale un periodo non inferiore a 20 anni dalla data di inumazione;
- per loculi, cellette ossario/cinerarie un periodo non inferiore a:
  - 30 anni dalla data di tumulazione per contratti e/o riscontro di ricevute di pagamento intervenuti a tutto il 9 febbraio 1985,
  - 50 anni, a far tempo dal 10 febbraio 1985, dalla data di stipula della concessione o dalla data di prenotazione e/o decesso come da delibera di C.C. n. 56 del 2003 e fino al 19/06/2011;
  - 30 anni dalla data di stipula della concessione, a decorrere dal 20 giugno 2011;
- un periodo non inferiore a 99 dalla data di stipula della concessione per cappelle gentilizie.

2. Qualora il defunto venisse tumulato a meno di 20 anni dalla scadenza della concessione, il concessionario o congiunto dovrà integrare il costo della concessione per garantire la tumulazione per il periodo minimo di anni 20 come prescrive l'art. 20 del Regolamento Regionale n. 6/2004.

## **ART. 19 SCADENZA DELLA CONCESSIONE**

1. Alla scadenza della concessione di loculi, cellette ossario/cinerarie, cappelle, i concessionari o gli aventi diritto potranno richiedere il rinnovo delle concessioni per un periodo massimo di 30 anni, previo pagamento della tariffa in vigore all'atto della richiesta stabilita in proporzione al periodo di concessione richiesto.
2. Nel caso di mancato rinnovo della concessione di cui al comma precedente ovvero nel caso di campi, si procederà alle operazioni di estumulazione/esumazione ordinaria secondo la programmazione stabilita dall'Amministrazione comunale.
3. Entro il termine fissato per le operazioni di esumazione/estumulazione, i congiunti interessati dovranno comunicare l'intenzione di ottenere la concessione per cellette ossario/cinerarie per la conservazione dei resti mortali o ceneri.
4. Nel caso non pervenga all'Amministrazione alcuna comunicazione e/o richiesta, il feretro estumulato/esumato e non decomposto sarà inumato per 5 anni in campo indecomposti ovvero avviato alla cremazione come previsto dall'art. 73 comma 6 della L.R. 33/2009 (dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di specifico avviso) e le ceneri saranno riversate nel cinerario/ossario comune.

#### **ART. 20**

##### **CAPPELLE GENTILIZIE - CONCESSIONARIO – FAMIGLIA DEL CONCESSIONARIO**

1. Concessionario della Cappella Gentilizia è la persona che ha stipulato l'atto di concessione oppure che tale sia qualificato nell'atto di concessione.
2. Nel caso di decesso del concessionario, gli eredi subentrano integralmente negli oneri della concessione, salvo non abbiano rinunciato all'eredità nelle forme di legge.
3. All'atto del decesso del concessionario gli eredi sono tenuti a comunicare all'Amministrazione comunale il nominativo del parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile. Nel caso di concorso di più parenti e/o affini dello stesso grado andrà comunicato come referente il nominativo del parente o affine tra questi designato dalla maggioranza assoluta di essi. Tale soggetto avrà potere decisionale in merito alle tumulazioni all'interno della cappella fino a nuova designazione.

#### **ART. 21**

##### **ONERI DELLE CONCESSIONI E DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI**

1. Con la sola esclusione della inumazione in campo comune, tutte le altre concessioni sono soggette al relativo costo vigente al momento della stipula dell'atto.
2. Il concessionario, prima della stipula dell'atto di concessione, dovrà versare l'importo della concessione stessa e relativi oneri.
3. Le salme di cittadini non residenti verranno sepolti solo ad avvenuto pagamento della concessione e degli oneri su di essa gravanti.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione e di esumazione/estumulazione/cremazione, anche se effettuate in campo comune, sono gravate dalle spese per le operazioni cimiteriali, da pagarsi

all'atto della comunicazione del decesso o in corrispondenza alle operazioni di esumazione/estumulazione/cremazione.

5. Le esumazioni o le estumulazioni che siano ordinate dall'Autorità Giudiziaria, sono eseguite previo pagamento della relativa tariffa a carico della parte nel cui interesse l'esumazione o l'estumulazione è ordinata. In tali casi, il pagamento deve essere sempre preventivo all'esecuzione delle relative operazioni.

6. La definizione dei costi e le relative variazioni sono stabilite da appositi atti deliberativi della Giunta Comunale.

7. Le spese di manutenzione di cappelle di famiglia, loculi e cellette sono a carico del concessionario.

## **ART. 22 DIRITTI DELLA CONCESSIONE**

1. Il loculo è destinato alla tumulazione della salma per cui è stato concesso. Solo successivamente alla tumulazione della salma, ove possibile, il loculo può ospitare una o due cassette di resti mortali/ceneri nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento. In tal caso, sulla lastra marmorea, è data la possibilità di più scritte e l'esposizione di più fotografie.

2. La celletta ossario ed il cinerario sono destinati alla tumulazione dei resti ossei e/o delle ceneri del destinatario della relativa concessione. Solo successivamente alla tumulazione delle ceneri del destinatario della concessione cimiteriale, ove possibile, nell'ossario o nel cinerario potranno essere inserite le ceneri di un'altra persona secondo le norme previste dal presente regolamento. In tal caso, sulla lastra marmorea, è data la possibilità di più scritte e l'esposizione di più fotografie.

## **ART. 23 RINUNCIA ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE**

1. Il concessionario ha facoltà, in qualsiasi momento, di rinunciare alla concessione di cui sia titolare, fermo restando l'assolvimento degli obblighi fino al momento finale della concessione.

2. La rinuncia deve pervenire al Comune in forma scritta. Essa ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il concessionario ha provveduto a liberare integralmente il sepolcro ed al suo pieno ripristino nelle condizioni di utilizzabilità.

3. In caso di rinuncia alla concessione il concessionario ha diritto al rimborso del corrispettivo versato per la concessione dedotto il 20% per ogni anno o frazione di anno trascorso dalla data di stipula.

## **ART. 24 DECADENZA DELLA CONCESSIONE CIMITERIALE**

1. La concessione decade in caso di:

- a) richiesta di trasferimento di residenza in altro comune, a decorrere dal 20/06/2011, da parte di colui che ha stipulato l'atto di concessione per se stesso;
- b) traslazione della salma o dei resti o delle ceneri del soggetto a cui la sepoltura era destinata;

- c) mancata tumulazione del defunto a cui era stata destinata la sepoltura;
- d) mancato pagamento del corrispettivo della concessione, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di assegnazione o di una singola rata in caso di rateizzazione, se concessa;
- e) cremazione del defunto destinatario di loculo. Per le concessioni di loculi già stipulate, nel caso in cui il destinatario della sepoltura, all'atto del decesso venisse cremato, le ceneri dovranno essere collocate in una celletta ossario o in un cinerario e perderà il diritto alla precedente concessione. In tal caso si applica il disposto dell'art. 23 comma 3;
- f) inadempienza di ogni altro obbligo previsto dal contratto di concessione, dalla vigente normativa o da disposizioni o determinazioni dell'amministrazione comunale.

2. Non comporta decadenza dalla concessione l'estumulazione dei resti ossei da ossario per avvio della cremazione, nel caso in cui le ceneri vengano poi riposizionate nello stesso ossario.

3. In caso di decadenza, in mancanza di esplicite richieste per la collocazione in altre sepolture dei defunti presenti nella tomba, le salme sono inumate in campo indecomposti, i resti e le ceneri sono conferiti nell'ossario o nel cinerario comune.

## **TITOLO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

### **ART. 25 ESUMAZIONI**

1. Per esumazione si intende il disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato. Le esumazioni sono disciplinate dall'art. 20 del R.R. n. 6/2004. Le fosse che vengono liberate a seguito delle operazioni di esumazioni effettuate sono destinate per nuove inumazioni, utilizzando quindi i reparti delle sepolture a sistema di inumazione secondo un criterio di rotazione.

2. Le esumazioni possono essere ordinarie e straordinarie.

### **ART. 26 ESUMAZIONI ORDINARIE**

1. Le esumazioni ordinarie sono effettuate non prima che sia decorso il termine di inumazione di cui all'art. 9 del presente regolamento, secondo la programmazione stabilita dall'Amministrazione comunale.

2. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria è fissato con una comunicazione da pubblicare all'albo on-line del Comune e nella bacheca del cimitero, almeno 90 giorni prima della data prevista.

3. In esito all'esumazione ordinaria, nel caso in cui non fosse possibile procedere alla raccolta dei resti ossei, stante il rinvenimento di cadavere non completamente mineralizzato si procederà a nuova inumazione in campo indecomposti ovvero, su richiesta degli aventi titolo e secondo le modalità previste dalla legge, alla cremazione con oneri a carico dei richiedenti salvo diversa disposizione dell'Amministrazione comunale

4. Qualora il cadavere sia mineralizzato, trascorsi 90 giorni dalla data dell'operazione, i resti ossei rinvenuti saranno conferiti nell'ossario comune, a meno che i familiari o chiunque ne abbia interesse non abbiano disposto diversamente.

5. Nel caso non pervenga all'Amministrazione alcuna comunicazione e/o richiesta, il cadavere non completamente mineralizzato sarà reinumato in campo indecomposti ovvero, a discrezione dell'Amministrazione, avviato alla cremazione come previsto dall'art. 73 comma 6 della L.R. 33/2009 (dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di specifico avviso) e le ceneri saranno riversate nel cinerario/ossario comune.

#### **ART. 27 ESUMAZIONI STRAORDINARIE**

1. Le esumazioni straordinarie, ossia eseguite prima del prescritto turno ordinario di rotazione decennale o ventennale, sono ammesse soltanto nei seguenti tre casi:

- a) per ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- b) trasporto in altra sepoltura fuori il Comune;
- c) avvio alla cremazione;

2. Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite in tutti i periodi dell'anno con preferenza per i mesi da gennaio a aprile e nei mesi da ottobre a dicembre.

3. Le esumazioni straordinarie, di cui alle lett. b) e c) sono richieste con apposita istanza degli aventi titolo e vengono effettuate a cura e spese dei richiedenti.

4. Non sono consentite esumazioni straordinarie per traslare la salma in un loculo o in altro campo di inumazione all'interno del cimitero.

#### **ART. 28 ESTUMULAZIONI**

1. Per estumulazione si intende il disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato.

2. Le estumulazioni possono essere ordinarie e straordinarie.

#### **ART. 29 ESTUMULAZIONI ORDINARIE**

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione e sono effettuate in seguito al mancato rinnovo della concessione, secondo la programmazione stabilita dall'Amministrazione Comunale.

2. In esito all'estumulazione ordinaria, nel caso in cui il cadavere non sia mineralizzato, si procederà a inumazione nel campo indecomposti ovvero, su richiesta degli aventi titolo, alla cremazione con oneri a carico dei richiedenti salvo diversa disposizione dell'Amministrazione comunale. I resti ossei e le ceneri saranno conferiti nell'ossario comune, a meno che i familiari o chiunque ne abbia interesse non abbiano disposto diversamente.

3. Nel caso non pervenga all'Amministrazione alcuna comunicazione e/o richiesta, il cadavere non completamente mineralizzato sarà inumato in campo indecomposti ovvero, a discrezione

dell'Amministrazione, avviato alla cremazione come previsto dall'art. 73 comma 6 della L.R. 33/2009 (dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di specifico avviso) e le ceneri saranno riversate nel cinerario/ossario comune. Analogamente, le ceneri e i resti ossei eventualmente rinvenuti in sede di estumulazione ordinaria, qualora con reclamati da parenti o aventi interesse saranno riversate nel cinerario/ossario comune trascorsi 90 giorni dalla data dell'estumulazione.

### **ART. 30 ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE**

1. Le estumulazioni straordinarie, ossia eseguite prima della scadenza della concessione, sono ammesse soltanto nei seguenti tre casi:
  - a) per ordine dell'Autorità Giudiziaria;
  - b) trasporto in altra sepoltura fuori il Comune;
  - c) avvio alla cremazione;
  
2. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite in tutti i periodi dell'anno con preferenza per i mesi da gennaio a aprile e nei mesi da ottobre a dicembre.
  
3. Le estumulazioni straordinarie, di cui alle lett. b) e c) sono richieste con apposita istanza degli aventi titolo e vengono effettuare a cura e spese dei richiedenti.

### **ART. 31 PUBBLICITA'**

Delle operazioni di esumazione e di estumulazione ordinaria sarà data pubblicità in conformità alle vigenti disposizioni (art. 20 reg 6/2004)

### **ART. 32 OGGETTI DA RECUPERARE**

1. Qualora, nel corso di esumazioni od estumulazioni, si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio cimiteriale.
  
2. I monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti, passeranno in proprietà del Comune. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, su istanza degli interessati presentata prima della suddetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra da parte degli aventi diritto, in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi e della loro importanza artistica.
  
3. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura. Tutto ciò che passerà in proprietà del Comune alla scadenza della concessione sarà, a cura dello stesso Comune, distrutto o utilizzato

## **TITOLO V --- CREMAZIONE e DISPERSIONE DELLE CENERI**

### **ART. 33 CREMAZIONE**

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui alla Legge n. 130/2001 ed all'art. 12 del R.R. n. 6/2004 è rilasciata in presenza delle condizioni ivi indicate dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. L'autorizzazione alla cremazione di cadavere precedentemente sepolto è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune in cui si trova sepolto il cadavere secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
3. Le modalità operative di rilascio delle succitate autorizzazioni sono determinate dall'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni di cui trattasi ossia l'Ufficio dello Stato Civile.
4. Le urne contenenti le ceneri di una salma non potranno superare le seguenti dimensioni: lunghezza cm 35 - larghezza cm 35 - altezza cm 35.
5. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

### **ART. 34 AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI**

1. Le procedure per la dispersione delle ceneri all'interno del cimitero e/o per la consegna ed affidamento delle stesse ai familiari, sono regolate dalla Legge n. 130/2001, dalla Legge Regionale n. 33/2009 e dal R.R. n. 6/2004 artt. 13 e 14.
2. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale dello stato civile del comune ove è avvenuto il decesso ovvero del comune in cui sono tumulate le ceneri.
3. Nel territorio del Comune di Buccinasco la dispersione può avvenire unicamente nelle aree a ciò destinate in particolare nel Giardino delle rimembranze e nel Giardino del ricordo secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. Le modalità operative dello spargimento sono determinate dall'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni di cui trattasi ossia l'Ufficio dello Stato Civile.

## **TITOLO VI --- REGOLE GENERALI E COMPORTAMENTALI NEL CIMITERO**

### **ART. 35 ORARIO DI APERTURA**

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo gli orari fissati dal Sindaco ed affissi all'ingresso del cimitero stesso.

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

### **ART. 36 DISCIPLINA DELL'INGRESSO**

1. Nel cimitero di norma, non si può entrare che a piedi.

2. E' vietato l'ingresso:

- alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso, o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

3. All'interno del cimitero non è ammessa la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli che servono alle imprese autorizzate dall'Amministrazione per il trasporto di materiali, e di quelli degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni.

### **ART. 37 NORME DI COMPORTAMENTO**

1. All'interno del cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- tenere contegno chiasoso, cantare, parlare ad alta voce, bestemmie;
- entrare con motocicli o altri veicoli non autorizzati, con eccezione per le persone con gravi problemi di deambulazione appositamente autorizzati;
- introdurre oggetti irriverenti;
- rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
- gettare fiori appassiti o rifiuti fuori degli appositi spazi o contenitori;
- danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi e volantini pubblicitari;
- fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio di custodia e dei familiari interessati;
- turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- assistere da vicino all'esumazioni ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati da parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'Ufficio competente;
- qualsiasi attività commerciale;

2. Chiunque tenesse, all'interno del cimitero, un contegno scorretto, sarà diffidato ad uscire immediatamente dal personale addetto alla vigilanza e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

### **ART. 38 ACCOMPAGNAMENTO DEI DEFUNTI**

1. Qualora il defunto fosse accompagnato dalla banda musicale, questa potrà sostare davanti al cimitero per completare il proprio programma musicale, in accordo con i familiari.

2. Su richiesta dei congiunti è possibile autorizzare la banda musicale ad accompagnare il feretro all'interno del cimitero per rendergli l'ultimo omaggio. In quest'ultimo caso l'esecuzione musicale non può comunque superare la durata di due brani (6/7 minuti).

### **ART. 39 ORNAMENTO CON FIORI E PIANTE**

1. Sulle sepolture ad inumazione, sia in campo comune che in quello speciale, si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purché radici e rami non invadano le tombe vicine. Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiori a metri 1,10. Nel caso superassero detta misura, dovranno essere ridotti all'altezza prescritta, su semplice invito dell'ufficio.

2. Qualora ci fosse inadempienza, l'Amministrazione Comunale disporrà d'autorità per il taglio ed anche per lo sradicamento.

### **ART. 40 RECUPERO MATERIALI**

1. Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture per inumazione, i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti, passeranno in proprietà del Comune.

2. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, su istanza degli interessati presentata prima della suddetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra da parte degli aventi diritto, in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi e della loro importanza artistica.

3. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

4. Tutto ciò che passerà in proprietà del Comune alla scadenza della concessione sarà, a cura dello stesso Comune, distrutto o utilizzato per costruzioni o riparazioni del cimitero.

### **ART. 41 SMALTIMENTO RIFIUTI**

1. I rifiuti quali fiori, corone, ceri e similari dovranno essere raccolti nei contenitori presenti all'interno del cimitero.

2. E' vietato il deposito nei contenitori per rifiuti urbani di materiali quali rottami, lapidi e similari, essi verranno smaltiti separatamente nelle discariche o negli impianti di trattamento autorizzati.

### **ART. 42 CUSTODIA DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI**

1. La custodia del cimitero è affidata:

- al personale preposto per quanto riguarda i funerali,
- al personale dell'Azienda Sanitaria Locale per quanto riguarda l'igiene;

- al personale dell'Ufficio Tecnico Comunale per quanto riguarda il servizio e la manutenzione del cimitero.

2. Il personale di custodia del cimitero è incaricato dell'esecuzione del presente Regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione del medesimo come meglio specificato nel capitolato d'appalto.

3. Il personale di custodia deve avvertire il medico igienista dell'Azienda Sanitaria Locale per tutte le necessità che si presentassero in linea sanitaria eseguendo di conseguenza e con sollecitudine tutte le operazioni che questi gli impartirà.

#### **ART. 43 ILLUMINAZIONE VOTIVA**

1. Ogni loculo può avere una lampada votiva.

2. La gestione del servizio di illuminazione votiva delle tombe del cimitero comunale è affidato secondo le vigenti disposizioni in materia.

3. Le tariffe e le modalità sono determinate con deliberazione della Giunta Comunale.

### **TITOLO VII – NORME TECNICHE E DISCIPLINA DEI LAVORI NEI CIMITERI**

#### **ART. 44 NORME RIGUARDANTI LE SEPOLTURE A INUMAZIONE**

1. Le norme tecniche, dimensionali e relative ai materiali impiegabili per l'installazione di lapidi e monumenti funebri, sono stabilite con determinazione del Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale ai sensi dell'art. 107 commi 3 e seguenti, del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni con rispetto della normativa regionale in materia.

2. La cordonatura del terreno della fossa, le lapidi provvisorie di identificazione del defunto nonché le lastre ed i monumenti potranno essere posati solo previa richiesta scritta dei familiari del defunto accompagnata dalla fotocopia del loro documento di identità.

3. E' consentito il collocamento di monumenti, di lapidi in pietra o marmo, di croci anche di materiali ferrosi a non meno di quattro mesi di distanza dall'inumazione.

4. In fase di sostituzione della cordonatura provvisoria con il monumento definitivo, è fatto obbligo all'operatore di asportare il materiale di risulta.

5. Orizzontalmente le coperture non possono debordare dalla superficie massima attribuita a ciascuna tipologia di tomba ed è vietata qualsiasi bordatura esterna alla lastra tombale.

6. L'Amministrazione comunale potrà rimuovere d'autorità i manufatti non in regola con quanto dettato dal presente Regolamento e dai Regolamenti Regionali in materia, ed applicare una sanzione amministrativa in caso di irregolarità.

**ART. 45**  
**NORME RIGUARDANTI LE SEPOLTURE A TUMULAZIONE**

1. La concessione di loculi e cellette ossario/cinerarie prevede in dotazione anche la piastra tombale di colore e tipo di marmo uniforme.
2. Tale piastra, per la lavorazione, sarà consegnata al marmista abilitato, solo previa presentazione della commissione scritta dai familiari del defunto accompagnata dalla fotocopia del loro documento di identità.
3. Le epigrafi e la qualità degli ornamenti (foto, portafiori, portalampada) sono rimessi alla scelta diretta dei congiunti del defunto, fatta salva l'omogeneità di fondo nel posizionamento.
4. Nel caso di lastre contigue, in senso orizzontale, destinate a congiunti, è consentita la realizzazione di fregi ornamentali unificanti.
5. I concessionari di cappelle gentilizie hanno piena libertà di scelta per epigrafi ed ornamenti. Nelle stesse è vietato: apportare modifiche all'esterno, deporre statue o manufatti sui poggioli e modificarne la struttura interna. E' consentita invece la realizzazione di vetrate artistiche, da autorizzarsi dall'Amministrazione dietro presentazione di apposito bozzetto.
6. L'individuazione del nome della famiglia deve essere fatta all'esterno su lastra di marmo di analoghe dimensione e colore a quelle già esistenti.
7. E' vietata l'esposizione all'esterno di piante ornamentali di dimensioni che intralcino il passaggio del pubblico.

**ART. 46**  
**OPERATORI ABILITATI A LAVORARE NEL CIMITERO**

1. Gli operatori abilitati all'accesso nel cimitero per la realizzazione e la posa di lapidi provvisorie e/o di monumenti funebri, nonché di incisioni e posa di articoli a corredo, dovranno possedere i seguenti requisiti, da verificarsi annualmente:
  - iscrizione alla Camera di Commercio;
  - iscrizione al REA ovvero al Repertorio economico amministrativo con categoria di appartenenza all'albo professionale comprovante la professione lapidea e commercio articoli funebri;
  - dichiarazione di regolarità contributiva (DURC)
2. Tali operatori, a garanzia della corretta esecuzione dei lavori affidati, dovranno prestare deposito cauzionale di € 1.000,00 in favore dell'Amministrazione Comunale da versarsi presso la Tesoreria Comunale.
3. L'elenco degli operatori abilitati sarà esposto nella bacheca all'ingresso del cimitero.
4. Detti operatori potranno utilizzare le attrezzature (scale, montafretri....) di proprietà comunale a fronte del rilascio di apposita richiesta e dichiarazione di responsabilità circa l'utilizzo delle stesse.

**ART. 47**  
**VIGILANZA**

L'Amministrazione Comunale a mezzo di propri dipendenti responsabili dei servizi competenti e del personale addetto al cimitero controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme a quanto stabilito dalla Legge Regionale in materia nonché dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale. Essi possono impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

**TITOLO VIII – NORME FINALI**

**ART. 48**  
**RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE**

Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento, si osservano le disposizioni di cui all'art. 1 e la normativa nazionale e regionale in vigore.

**ART. 49**  
**ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI**

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti in materia.